

**ARTICOLO N.10**

Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione (1) (2).

[ 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:

a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter (3);

c) il riscatto della posizione individuale (4).

1- bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7 (5).

2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'articolo 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera

a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività (6).

3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione (6).

3- bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9 o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocimento agli iscritti ai fondi (7).

3- ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione (8).

3- quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi (5).

3- quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9- bis e 9- ter prevedono la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9- bis e 9- ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto (5). ] (1)

*(1) Articolo abrogato dall'articolo 21, comma 8, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 23 del medesimo D.Lgs., come modificato dall'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*(2) Rubrica sostituita dall'articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.*

*(3) Lettera modificata dall'articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.*

*(4) Comma modificato dall'articolo 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 585.*

*(5) Comma aggiunto dall'articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.*

*(6) Comma modificato dall'articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.*

*(7) Comma aggiunto dall'articolo 10, legge 8 agosto 1995, n. 335 e successivamente modificato dall'articolo 3, D.L. 18 febbraio 2000, n. 47.*

*(8) Comma aggiunto dall'articolo 10, legge 8 agosto 1995, n. 335 e successivamente modificato dall'articolo 58, legge 17 maggio 1999, n. 144.*